

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE ATTIVITA' DI TUTORATO

- Emanato con D.R. n. 1999/2023, 8 giugno 2023
- Pubblicato all'Albo on-line il 9 giugno 2023
- In vigore da: 10 giugno 2023

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE ATTIVITÀ DI TUTORATO

Art.1 – Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- attività di tutorato: attività di supporto al percorso di studi intrapreso, che si concretizza in un'opera di accoglienza, orientamento e supporto per tutti gli studenti. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli;
- strutture didattiche: i Dipartimenti e/o le Scuole che intendono attivare incarichi di tutorato;
- strutture amministrative: le articolazioni amministrative dell'Ateneo che intendono attivare, per quanto di propria specifica competenza, incarichi di tutorato;
- corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di dottorato di ricerca così come definiti dalla normativa vigente;
- attività didattiche curriculari: qualunque forma di insegnamento (lezioni, esercitazioni, laboratori anche erogati in blended e-learning, attività formative specifiche che danno luogo a microcredentials, seminari, attività di campo, tirocini) prevista nei Regolamenti Didattici dei CdL, CdLM e CdLM a ciclo unico e associata a CFU;
- attività didattiche extra curriculari: qualunque forma di insegnamento non associata a CFU nonché attività di supporto e supervisione per stage/tirocinio, supervisione di tirocini esterni, attività di orientamento e di tutorato agli studenti, attività di verifica dell'apprendimento, supervisione di tesi e ogni altra attività funzionale al regolare svolgimento della missione didattica dell'Università;
- docente responsabile: docente responsabile del regolare svolgimento dell'incarico di tutorato a cui compete la verifica e supervisione sulle attività svolte.

Art.2 – Tipologie di tutorato

1. Le attività di tutorato che possono essere assegnate ricadono nelle seguenti tipologie:

TUTORATO DISCIPLINARE

- a) Tutor associati ad attività curriculari di insegnamenti (o gruppi di insegnamenti): svolgono attività di conduzione e coordinamento di gruppi di studio e/o di esercitazione aggiuntiva (ed extracurriculare), volte a facilitare l'apprendimento degli studenti del programma di insegnamenti particolarmente impegnativi; attività seminariali di approfondimento di specifiche tematiche del programma dell'insegnamento (o degli insegnamenti), a sostegno di una comprensione più profonda di quelle tematiche da parte degli studenti; assistenza agli studenti nello sviluppare progetti e relative relazioni; assistenza al docente nella correzione delle relazioni;
- b) Tutor associati ad attività curriculari di laboratorio o esercitazione: svolgono attività di allestimento del laboratorio o dell'aula, preparazione dei materiali per l'attività di laboratorio o per l'esercitazione, supporto agli studenti e loro sorveglianza nello svolgimento delle attività di laboratorio o di esercitazione indicate dal docente;
- c) Tutor associati ad attività erogate in e-learning o blended learning: svolgono attività di tutoring online e supporto alle attività del corso erogate in e-learning;

TUTORATO DI SUPPORTO

- d) Tutor associati a Corsi di Studio: svolgono attività di accompagnamento, orientamento e familiarizzazione con i Corsi di Studio e il contesto universitario di gruppi di studenti al primo anno di una laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico, con obiettivo la riduzione della dispersione tra il primo e il secondo anno; sono preposti a specifici servizi di orientamento e accompagnamento non già erogati in altra forma dall'Ateneo a studenti iscritti ad anni anche successivi al primo, volti alla riduzione della dispersione universitaria e alla riduzione del numero di laureati fuori corso;
- e) Tutor associati a gruppi di studenti immatricolatisi con obblighi formativi aggiuntivi: svolgono attività extracurricolari di pareggiamento;

- f) Tutor associati a corsi di alta formazione: svolgono attività di “tutor d’aula” per l’assistenza agli studenti; sono preposti allo svolgimento di specifiche attività di supporto al corso;
- g) Tutor che supportano gli studenti nelle transizioni dalla scuola superiore all’università e dall’università al mondo del lavoro;
- h) Altre forme di tutor a supporto dei corsi di studio con lo scopo di migliorare l’efficacia dei percorsi formativi.

Art.3 – Affidatari degli incarichi di tutorato

1. Le attività di tutorato possono essere, di norma, affidate a soggetti in possesso almeno di laurea triennale e, laddove necessario in base alla natura dell’attività da svolgere, di adeguato curriculum accademico/professionale /scientifico.
2. Limitatamente alle attività di tutorato disciplinare, è possibile attribuire gli incarichi a studenti della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico iscritti al IV, V, o VI anno, a condizione che le relative attività di tutorato siano rivolte esclusivamente a favore di studenti iscritti alle lauree triennali oppure agli studenti iscritti ai primi tre anni della laurea magistrale a ciclo unico.
3. In caso di specifica normativa che preveda il conferimento di attività di tutorato per il perseguimento di particolari obiettivi, i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione, il trattamento fiscale e previdenziale, limiti ed esclusioni al conferimento o altre specifiche, sono definiti coerentemente con quanto previsto nella normativa stessa.

Art.4 – Programmazione delle attività di tutorato

1. Le strutture didattiche e amministrative competenti definiscono la programmazione delle attività di tutorato, sia disciplinare sia di supporto, di rispettivo interesse. In particolare, ai fini dell’attivazione delle predette attività, le summenzionate strutture didattiche e amministrative dovranno produrre, rispettivamente, specifica delibera o specifico provvedimento dirigenziale contenente le seguenti indicazioni:
 - l’elenco delle attività previste;
 - le tipologie di tutorato di cui all’art. 2;
 - il numero di tutor richiesti per ciascuna attività e le relative ore;
 - il costo lordo aziendale, entro i limiti di compenso stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - lo stanziamento di bilancio e la relativa disponibilità finanziaria;
 - la procedura per l’attribuzione degli incarichi;
 - la proposta di composizione della Commissione Giudicatrice - in conformità con quanto previsto dal successivo art. 7 comma 2 - se l’attivazione dell’incarico prevede una procedura di selezione;
 - eventuali requisiti previsti ed indicazione della specifica normativa di riferimento.

Art. 5. Procedura semplificata per l’attribuzione di incarichi ai dottorandi

1. Al fine di assicurare l’economicità dei procedimenti amministrativi le strutture didattiche e amministrative possono attribuire uno o più incarichi ai dottorandi di ricerca iscritti presso l’Università di Milano Bicocca in possesso di adeguato curriculum accademico/scientifico, nel limite massimo di 2.500 euro (costo lordo aziendale) ad incaricato e per anno accademico, secondo le procedure semplificate di cui al presente articolo.
2. Per l’attribuzione di incarichi relativi ad attività di tutorato disciplinare il Collegio dei docenti del dottorato, su richiesta dei Consigli di coordinamento didattico (CCD) o dei Coordinatori dei corsi di studio, previo invito ai dottorandi a manifestare interesse e acquisite le relative manifestazioni di disponibilità, procede ad individuare all’interno del rispettivo dottorato il dottorando da proporre al CCD o al Coordinatore richiedente per lo svolgimento dello specifico incarico di tutorato. Le proposte dei Collegi dei docenti, acquisite dai CCD e dai Coordinatori, sono sottoposte al Consiglio di Dipartimento per la delibera di attribuzione, acquisito il parere della Scuola laddove istituita.
3. Per l’attribuzione di incarichi relativi ad attività di tutorato di supporto, il Collegio dei docenti del dottorato, su richiesta delle competenti strutture didattiche e amministrative, con le medesime modalità di cui al comma precedente, procede a individuare i dottorandi ai fini della successiva attribuzione da parte delle suddette strutture didattiche e amministrative.

4. Resta ferma in ogni caso la necessità di formalizzare l'affidamento ai sensi del successivo art. 8 comma 1.

Art. 6. Procedura semplificata per l'attribuzione degli incarichi agli studenti e ad esperti esterni

1. Al fine di assicurare l'economicità dei procedimenti amministrativi le strutture didattiche e amministrative possono attribuire uno o più incarichi agli studenti iscritti presso l'Università di Milano Bicocca in possesso di adeguato curriculum accademico, nel limite massimo di 2.500 euro (costo lordo aziendale) ad incaricato e per anno accademico, secondo la procedura semplificata di cui al presente articolo.
2. Per l'attribuzione di incarichi relativi ad attività di tutorato disciplinare o di supporto il Consiglio di dipartimento, previo invito agli studenti selezionati sulla base di indagini relative alla loro carriera, acquisite le manifestazioni di disponibilità da parte degli studenti invitati, individua gli studenti a cui conferire gli incarichi di tutorato e provvede al loro conferimento, acquisito il parere della Scuola laddove istituita.
3. Al fine di assicurare l'economicità dei procedimenti amministrativi le strutture didattiche e amministrative possono attribuire direttamente incarichi di tutorato a esperti esterni entro il limite massimo di 2.500 euro (costo lordo aziendale) per soggetto incaricato e per anno accademico. Alle predette strutture spetta di valutare il curriculum del soggetto esterno e di garantire il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti.
4. Resta ferma in ogni caso la necessità di formalizzare l'affidamento ai sensi del successivo art. 8 comma 1.

Art.7 – Procedure di selezione

1. Al di fuori delle ipotesi di affidamento diretto di cui ai precedenti articoli, l'attribuzione degli incarichi avviene previo espletamento di idonea procedura selettiva. I relativi avvisi di selezione, emanati con Decreto Rettorale e pubblicati all'Albo on-line e sul sito web di Ateneo per un periodo non inferiore ai 10 giorni, dovranno indicare:
 - l'elenco delle attività previste;
 - le tipologie di tutorato di cui all'art. 2;
 - il numero di tutor richiesti per ciascuna attività e le relative ore;
 - il costo lordo aziendale;
 - lo stanziamento di bilancio e la relativa disponibilità finanziaria;
 - il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - i requisiti di ammissione (ivi compresi eventuali specifici requisiti previsti dalla peculiare normativa in materia, ove presente) e le cause di esclusione;
 - i criteri di valutazione del merito;
 - la modalità di risoluzione degli *ex aequo*.
2. La valutazione è svolta da apposita Commissione Giudicatrice, nominata mediante Decreto Rettorale su indicazione della struttura proponente ai sensi del precedente art. 4. La Commissione è formata da un numero di componenti effettivi non inferiore a tre nonché da un numero di supplenti non inferiore a due, garantendo la rappresentanza di entrambi i generi.
3. L'esito della selezione e i nominativi dei candidati vincitori vengono pubblicati all'Albo on-line e sul sito web di Ateneo. In caso di necessità è possibile procedere al conferimento di ulteriori incarichi di tutorato ai candidati idonei, previa l'istanza motivata della struttura richiedente e l'individuazione di adeguate risorse disponibili.
4. Resta ferma in ogni caso la necessità di formalizzare l'affidamento ai sensi del successivo art. 8 comma 1.
5. Nel caso di posizioni bandite che non siano state attribuite si procede ai sensi degli artt. 5 e 6.

Art.8 – Formalizzazione, svolgimento dell'incarico e cessazione del rapporto

1. Gli incarichi ai soggetti individuati secondo le diverse modalità previste dagli articoli precedenti sono formalizzati dal Rettore, attraverso la sottoscrizione di un contratto nel quale viene precisato:
 - periodo di svolgimento dell'incarico;
 - tipologia dell'attività assegnata;
 - numero di ore;
 - compenso.

2. L'attività è svolta con la supervisione del Docente responsabile. Il tutor si impegna ad assolvere con diligenza i compiti affidatigli, nel rispetto delle modalità di coordinamento da stabilire di comune accordo tra le parti, e a dare piena e fattiva collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

3. I soggetti ai quali sono affidate attività di tutorato sono da intendersi come supporto all'attività del docente solo nella misura in cui, coadiuvando lo studente nel suo percorso di apprendimento e orientamento, collaborano con il docente stesso e il corso di studi nell'adempimento delle loro missioni educative.

I tutor, privi del titolo di cultore della materia, non possono in nessun caso essere impiegati nello svolgimento delle sessioni di esame per la verifica del profitto e, in generale, non possono sostituire i docenti nello svolgimento delle attività istituzionali o integrative loro assegnate.

4. L'attività non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università e non dà diritto ad alcuna indennità di fine rapporto.

5. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei tutor impegnati nelle attività svolte ai sensi del presente Regolamento.

6. L'effettiva attribuzione dell'incarico è subordinata all'avvio dell'attività; sono retribuite unicamente le ore effettivamente svolte. Il rapporto si risolve alla data di termine dell'attività indicata sul contratto. Per impedimento sopravvenuto o per giustificato motivo il tutor, dando tempestiva comunicazione scritta al responsabile delle strutture didattiche e amministrative richiedenti, può recedere definitivamente dall'incarico.

7. Il personale dipendente dell'Ateneo, se risultato idoneo in esito alla procedura di selezione, ha diritto di precedenza nell'assegnazione dell'incarico, indipendentemente dal punteggio attribuito dalla Commissione, e può svolgere l'attività solamente a titolo gratuito, nell'abituale orario di servizio e previa autorizzazione. In ipotesi di più unità di personale dipendente risultate idonee, l'incarico è attribuito al dipendente che ha ottenuto il punteggio più alto.

Art.9 – Irregolarità nello svolgimento dell'incarico e provvedimenti conseguenti

1. Il Docente responsabile è tenuto a segnalare al Rettore le irregolarità manifestatesi nell'espletamento dell'attività o eventuali condotte riprovevoli tenute dal tutor. Il Rettore, sentito il tutor interessato ed eventualmente altre persone a conoscenza dei fatti, può, con provvedimento motivato:

- a) disporre la riduzione del corrispettivo in proporzione alla gravità dell'irregolarità segnalata;
- b) revocare l'incarico.

2. Le predette sanzioni possono essere adottate mediante l'emanazione di un unico provvedimento nei confronti di uno stesso tutor. In attesa che vengano assunte le determinazioni in merito al procedimento instaurato, il Docente responsabile dell'attività può sospendere la collaborazione.

3. L'incarico si intende automaticamente risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 62/2013, dal Codice di Comportamento e dal Codice Etico dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Art.10 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2, entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on-line del relativo Decreto Rettorale di emanazione. Esso abroga il "Regolamento per l'attribuzione agli studenti capaci e meritevoli di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato" di cui al D.R. n. 632/2019, prot. 0009327/19 dell'1 febbraio 2019 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 6 del "Regolamento per il conferimento a terzi, estranei all'università, di incarichi di prestazione d'opera autonoma" di cui al D.R. 01377 del 13 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La disciplina recata dalle norme oggetto di abrogazione, di cui al precedente comma, continua ad applicarsi alle procedure di conferimento degli incarichi già avviate al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.